



COMUNE DI BRACIGLIANO

Provincia di Salerno

Ordinanza n.09 del 14/12/2009.

DISCIPLINA DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI OPERATORI DELLA FIERA SETTIMANALE DEL MARTEDÌ E SULLE AREE PUBBLICHE. ANNO 2010.

IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e in particolare gli articoli 11, 13 e 22;

Vista la L.R. n. 1 del 07/01/2000 “Direttive in materia di distribuzione commerciale”;

Viste la L.R. n. 13 del 04/07/2003 e la L.R. n. 12 del 15/12/2004;

Visto il S.I.A.D. (Strumento Integrato Apparato Distributivo) del Comune di Bracigliano;

Visto l’art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentite le Associazioni di categoria;

Ritenuto di dover fissare gli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, degli operatori della fiera settimanale del martedì e degli operatori sulle aree pubbliche esistenti sul territorio comunale;

ORDINA

La disciplina degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa - settore alimentare e non alimentare per l’**anno 2010** è la seguente:

Settore alimentare e materiale per l’agricoltura
Orario di apertura e chiusura dalle ore 07:00 alle ore 22:00
Chiusura infrasettimanale: Giovedì pomeriggio

Settore non alimentare
Orario di apertura e chiusura dalle ore 07:00 alle ore 22:00
Chiusura infrasettimanale: Lunedì mattina

Esercizi specializzati nella vendita di materiale da costruzione, testi scolastici, ferramenta, colori, e vernici, ferro e prodotti siderurgici, beni strumentali per l’industria, il commercio, l’artigianato e l’agricoltura, cicli, motocicli e motoveicoli, carbone e legna, macchine e attrezzature per ufficio, ricambi e accessori auto, utensili, apparecchi idrotermici e sanitari, apparecchi elettronici, materiale elettrico industriale, bombole di gas, estintori, cartolerie.

Orario di apertura e chiusura dalle **ore 07:00 alle ore 22:00**

Chiusura infrasettimanale: **Sabato pomeriggio**

CHIUSURA OBBLIGATORIA con esclusione dei settori fiori e piante per i quali è comunque libero l’orario di apertura e chiusura	APERTURA FESTIVA MATTINA	APERTURA FACOLTATIVA INFRASETTIMANALE
1 Gennaio (Capodanno)	5 Aprile (Lunedì dell’Angelo)	Per tutti i settori, nella settimana in cui ricade un giorno festivo oltre la domenica o una festività tradizionale: San Valentino, Carnevale, Festa della donna, Festa del papà, Festa della mamma.
6 Gennaio (Befana)	24 Giugno (Festa Patronale)	
4 Aprile (Pasqua)	1° Novembre (tutti i santi)	
25 Aprile (Festa del Lavoro)		
2 Giugno (Festa della Repubblica)		Per tutti i settori, dal 30 agosto al 10 ottobre , in concomitanza con l’avvio delle attività scolastiche.
15 Agosto (Ferragosto)	APERTURA FESTIVA INTERA GIORNATA	
25 Dicembre (Natale)	1° Maggio (Festa del lavoro)	
26 Dicembre (Santo Stefano)		Per tutti i settori, nel mese di dicembre e dal lunedì al sabato di Pasqua .
	Per tutti i settori, nel mese di dicembre , è facoltativa la chiusura infrasettimanale e quella festiva del 8 Dicembre – Festa dell’Immacolata per l’intera giornata.	

Gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articolo da ricordo e artigianato locale, possono osservare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale il lunedì mattina, qualora le attività di vendita descritte siano svolte in maniera esclusiva e/o prevalente.

- 1) **La vendita** dei fiori nei pressi del Civico Cimitero è effettuata negli orari di apertura dello stesso;
- 2) **Gli esercizi di vendita al dettaglio** possono rimanere aperti al pubblico dalle ore 7,00 alle ore 22,00, nel rispetto di tali limiti, l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio, senza superare comunque il limite delle tredici ore giornaliere;
- 3) **Gli operatori della fiera settimanale del martedì e quelli su aree pubbliche** osserveranno l'orario **dalle ore 07:30 alle ore 13:00**. Le operazioni di smontaggio delle attrezzature devono concludersi entro le ore 14,00 in modo da lasciare libere le aree occupate e permetterne la pulizia. Gli operatori devono raccogliere i rifiuti negli appositi sacchetti e lasciarli in prossimità del proprio posteggio. Per la giornata di fiera, agli operatori itineranti è escluso ogni attività di vendita presso le aree di mercato ovvero è fatto obbligo di mantenersi ad una distanza minima di 500 metri da dette aree, ai sensi dell'art.32, comma 5), L.R. n.1/2000.

Il 2 Novembre (Onoranze defunti) la fiera settimanale è sospesa;

- 4) **Gli esercizi commerciali con attività miste** o con vendita al dettaglio di generi alimentari e non alimentari, devono osservare gli orari e la chiusura infrasettimanale previsti per l'attività prevalente;
- 5) **Negli esercizi commerciali con attività miste** è consentita la libera vendita dei giornali e delle riviste. E' sospesa la vendita degli altri articoli nelle ore e nei giorni in cui è prevista la chiusura della corrispondente categoria commerciale;
Gli esercizi al dettaglio che trattano in maniera esclusiva o prevalente gli articoli di cui all'art. 13 comma 1 del D.Lgs.114/98 (rivendite di generi di monopolio, fiori e piante, dolciumi, gastronomia e rosticceria, mobili, bevande, dischi, ecc.) sono esonerati dalle limitazioni orarie di cui sopra;
- 6) **E' consentita** la vendita, di domenica e nei giorni festivi, di pasta fresca, di latticini freschi e di pesce fresco da parte degli esercizi di tipologia esclusiva o comunque prevalente, con apertura nelle ore antimeridiane;
- 7) **E' fatto obbligo** a ciascun esercente **di esporre in maniera visibile la presente Ordinanza e un cartello con indicazione dei giorni e degli orari di apertura e chiusura;**
- 8) **La domenica e nei giorni festivi** è vietata ogni attività di commercio in sede fissa o ambulante, salvo le deroghe previste dalla presente ordinanza;

Le vendite di fine stagione possono essere effettuate soltanto in due periodi dell'anno come di seguito individuati: **dal 2 Gennaio al 15 Marzo e dal 2 Luglio al 15 Settembre 2010.**

Le vendite straordinarie, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell'attività, **non possono essere effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.** L'effettuazione delle vendite promozionali deve essere preceduta da comunicazione al Comune di residenza dell'azienda, con lettera raccomandata in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita stessa. Le vendite promozionali hanno una durata massima di quattro settimane.

D E M A N D A

- Al Messo comunale la notifica della presente Ordinanza a tutti gli operatori commerciali interessati, con prescrizione che la stessa venga resa nota al pubblico mediante affissione nel proprio esercizio.
- La presente Ordinanza è inviata agli uffici interessati, agli operatori economici, alle Associazioni di categoria e alla stessa verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune ed attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
- Le violazioni alle disposizioni del presente atto sono punite con le sanzioni previste dalla legge.
- La Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricati di vigilare sulla osservanza della presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, **14/12/2009.**

Il Sindaco
dott. Ferdinando Albano